



COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 35 del 20/12/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2019 (CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE) –DETERMINAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019 CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE

L'anno **duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre** nella Sala Consiliare è stato convocato con inizio alle ore 20:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	GABANA SIMONETTA	Sindaco	X	
2.	COMINELLI ANTONELLA PAOLA	Vice Sindaco	X	
3.	BRESCIANI FILIPPO	Consigliere	X	
4.	RESENTINI STEFANO	Consigliere	X	
5.	DA LIO MAURO	Consigliere	X	
6.	PASINI ATTILIO	Consigliere		X
7.	COBELLI OSCAR	Consigliere	X	
8.	LEALI ADRIANA	Consigliere		X
9.	PODAVINI MARCO	Consigliere	X	
10.	FRACASSI ANNA MARIA	Consigliere	X	
11.	SALGARELLI LUCA	Consigliere	X	
12.	FIORI FERMO	Consigliere		X
13.	MONTEBELLER WALMIR JOSE'	Consigliere	X	

Presenti n.10 - Assenti n.3

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE.

La Dott.ssa GABANA SIMONETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 1 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2019 (CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE) –DETERMINAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019 CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in

modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.»;

Visto il DDL 2960, in corso di approvazione, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che all'art.6, c.1, recita:

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017".

Vista la legge di stabilità 2015 n.208 del 28.12.2015 che apporta le seguenti modifiche in tema di IMU:

comma 13: Terreni agricoli

- Esenzione IMU per i terreni agricoli i cui comuni sono inseriti nella Circolare MEF n.9 del 14/06/1993
- Sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionisti, indipendentemente dalla loro ubicazione
- Ubicati nelle isole minori
- Ad immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile
- Dal 01.01.16 è abrogato il disposto del D.L: 4/2015 che modifica il concetto di montaneità per le esenzioni dei terreni agricoli.

Comma 10 lettera c :

- Soppressione della norma che fissava il moltiplicatore 75 per i terreni posseduti e condotti da professionisti
- Abrogata la norma che fissava la franchigia di € 6000 e l'applicazione di scaglioni per i terreni posseduti e condotti da professionisti
-

Comma 10 lettera b : Comodato uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre *all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»*

Comma 53 e 54 : Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

A favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone “concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all'art.2 comma 3 della L.431/98, in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31/01 di ogni anno, l'apposito

modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art.2 comma 3 della L.431/98 " a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché le date di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, unitamente alla copia del contratto registrato.

Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché venga presentato al Comune la copia del pagamento del rinnovo annuale entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del contratto e purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati.

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come da modifiche previste dall'art.6, c.1, del DDL 2960 in corso di approvazione, il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con **deliberazione consiliare n. 10 in data 08/04/2014 e successiva modifica** ;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 40 in data 29/11/2010;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2018 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI;

Vista la delibera di Giunta n.101 del 10/11/2018 di proposta approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" e tassa servizi indivisibili "TASI" anno 2019;

DATO ATTO che nel disegno di legge di bilancio per il 2019, attualmente in discussione in Parlamento, è prevista la proroga all'anno 2019 della sospensione di cui al punto precedente, e pertanto le previsioni di bilancio sono state elaborate mantenendo invariata la politica tariffaria vigente per l'anno 2018;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2018 e delle successive modifiche normative che ne rideterminano il gettito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. **di confermare per l'esercizio 2019** le aliquote/detrazioni dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2018 :

- **ALIQUOTA 9,2 per mille** per tutti gli immobili non soggetti ad agevolazioni;
- **ALIQUOTA 4,00 per mille solo** per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- **ESENZIONE** per abitazione principale e relative pertinenze;
Si intende per effettiva abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Si equipara ad abitazione principale e relative pertinenze anche:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;

- **ESENZIONE** fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013
- **ESENZIONE** terreni agricoli essendo il Comune di Calvagese della Riviera nell'elenco della Circolare MEF n.9 del 14/06/1993
- **ALIQUOTA 9,2** per mille per le aree edificabili
- **ALIQUOTA 8,00 per mille** per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (padre-figli e viceversa) limitatamente ad un immobile residenziale e relativa pertinenza.
Per i contribuenti che hanno presentato regolare dichiarazione di uso gratuito per l'anno 2015 si continuerà ad applicare l'aliquota agevolata dell'8,0 per mille, ma avranno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile solo ed esclusivamente quelli che risultano in possesso anche dei requisiti previsti dalla Legge di stabilità 2016, sotto riportati:
 - il possesso di un solo fabbricato ad uso abitativo oltre alla propria abitazione principale,
 - la residenza anagrafica nello stesso comune del soggetto beneficiario dell'uso gratuito,
 - la concessione dell'uso gratuito esclusivamente ad un parente di primo grado in linea retta (genitori-figli/figli-genitori),
 - la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate.
- **ALIQUOTA 7,6 per mille** per l'unica unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata.
- **DETRAZIONI** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale **A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

3. **di confermare per l'esercizio 2019** le aliquote **TASI anno 2018** di seguito indicate:

- **ESENZIONE** abitazioni principali, (anche Cat. A1 – A8 – A9) e pertinenze ;
- **ESENZIONE** terreni agricoli;
- **ALIQUOTA 1,00 per mille** altri fabbricati;
- **ALIQUOTA 1,00 per mille** aree edificabili;

Per quanto concerne le unità immobiliari occupate, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%; la restante parte, il 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La legge di stabilità anno 2016 al comma 681 (in vigore dal 01/01/2016) ha stabilito che: nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore dell'immobile versi la TASI nella percentuale stabilita dal regolamento comunale pari al 70% mentre, esclusivamente per la quota del 30% di competenza dell'occupante, viene riconosciuta l'esenzione dell'imposta qualora risieda anagraficamente nello stesso.

4. **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

5. **indicazione** dei costi servizi coperti dall'entrata TASI:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€ 58.000,00
Servizi Cimiteriali	€ 15.000,00
Vigilanza e sicurezza (stipendi)	€ 61.400,00
	€ 134.400,00

6. i costi sopra esposti indicano la spesa prevista nel bilancio di previsione all'interno dei vari centri di responsabilità di spesa, che l'amministrazione intende coprire se pur solo parzialmente con il gettito Tasi previsto pari a € 80.000,00.
7. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 08.04.14 e modificato con Delibera Consiglio Comunale n.7 del 28.04.2016;**
8. **di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,** per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2019 (CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE) –DETERMINAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019 CONFERMA ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Calvagese della Riviera, 20.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Salvatore Tarantino

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

☒ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**

☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Calvagese della Riviera, 20.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Salvatore Tarantino

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
GABANA SIMONETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. TARANTINO SALVATORE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Calvagese della Riviera, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. TARANTINO SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. TARANTINO SALVATORE